



ALZHEIMER ITALIA®

BASILICATA

La forza di non essere soli.

ASPETTI LEGISLATIVI E LEGALI DELL'ALZHEIMER

L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

La persona che, per effetto di una **infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica**, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno.

Con l'amministrazione di sostegno, il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedano l'assistenza necessaria dell'amministratore e, in ogni caso, per gli atti necessari alle esigenze della propria vita quotidiana. La finalità è quella di tutelare le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente e di limitare quindi il ricorso all'interdizione.

L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

L'amministratore di sostegno viene nominato dal Giudice tutelare del luogo in cui il beneficiario ha la residenza o il domicilio, su ricorso del beneficiario medesimo ovvero del coniuge, della persona stabilmente convivente, dei parenti entro il quarto grado (fratelli, sorelle, nonni, zii, cugini, purché maggiorenni), degli affini entro il secondo grado (cognato), o del Pubblico Ministero.

I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona hanno peraltro uno specifico dovere di proposta del ricorso al Giudice tutelare se a conoscenza di fatti tali da renderne opportuna l'apertura del procedimento, o comunque di informazione al Pubblico Ministero.



ALZHEIMER ITALIA®

BASILICATA

La forza di non essere soli.

L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

Il Giudice tutelare provvede, entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta, alla nomina dell'amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo, dopo aver sentito personalmente la persona cui il procedimento si riferisce

L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

Il decreto di nomina indica:

1. la **durata** dell' incarico,
2. gli **atti** che l'amministratore **ha il potere** di compiere,
3. gli **atti** che il beneficiario può compiere da solo con **l'assistenza** dell'amministratore,
4. i **limiti** anche periodici delle **spese** che l'amministratore di sostegno può effettuare con l'utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha la disponibilità
5. la **periodicità** con cui l'amministratore stesso deve riferire al giudice circa l'attività svolta e circa le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

Nella scelta dell'amministratore di sostegno, il Giudice tutelare preferirà, il coniuge, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio, il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado.

La legge prevede inoltre che possano essere amministratori anche i legali rappresentanti delle fondazioni e le associazioni. Non possono, invece, ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario



ALZHEIMER ITALIA®

BASILICATA

La forza di non essere soli.

L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

Nello svolgimento dei suoi compiti, l'amministratore di sostegno deve tener conto dei **bisogni e delle aspirazioni del beneficiario** e tempestivamente informarlo circa gli atti da compiere.

Deve altresì informare il Giudice tutelare in caso di **dissenso con il beneficiario**.

- la legge stabilisce che in ogni caso il beneficiario può compiere da solo tutti gli atti “necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana”



ALZHEIMER ITALIA®

BASILICATA

La forza di non essere soli.

L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

Gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno o dal beneficiario in violazione delle leggi o delle disposizioni contenute nel decreto di nomina, possono essere **annullati** entro cinque anni dal loro compimento

L'INTERDIZIONE

I maggiori di età che si trovino in condizioni di abituale **infermità di mente** che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione.

A seguito dell'introduzione dell'amministrazione di sostegno l'utilizzo della misura dell'interdizione dovrà essere limitato ai casi di maggiore gravità, quando cioè sia necessario per la protezione della persona priva di autonomia.



ALZHEIMER ITALIA®

BASILICATA

La forza di non essere soli.

L'INTERDIZIONE

I requisiti per l'interdizione prevedono che il soggetto debba essere affetto da una patologica alterazione psichica tale da renderlo del tutto incapace di provvedere ai propri interessi.

L'INABILITAZIONE

Con la sentenza di interdizione sarà nominato un tutore il quale si prende cura della persona interessata, ed avrà la rappresentanza nel compimento di tutti gli atti della vita civile, ad eccezione di quelli che costituiscono esercizio di diritti personalissimi che non potranno comunque essere compiuti (es. fare testamento, contrarre matrimonio) e ne amministra i beni.

L'INABILITAZIONE

L'azione d'interdizione può essere promossa, oltre che dal diretto interessato, dal coniuge e dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado (fratelli, sorelle, nonni, zii, cugini, purché maggiorenni), dagli affini entro il secondo grado (cognato) e dal Pubblico Ministero, che riceve segnalazione dai Servizi Sociali o da altre persone che siano a conoscenza di una situazione che rende necessaria la tutela



ALZHEIMER ITALIA®

BASILICATA

La forza di non essere soli.

L'INABILITAZIONE

Il tutore ha l'obbligo di redigere l'inventario di tutti i beni dell'interessato e di rendere conto del proprio operato al Giudice tutelare. I principali compiti del tutore sono quindi:

1. la **cura** della persona incapace (la cura degli interessi della persona: richiedere un servizio o una prestazione all'ente preposto, vigilare affinché questo servizio sia erogato correttamente);
2. la **rappresentanza** negli atti civili e l'amministrazione dei beni dell'incapace;

L'INABILITAZIONE

3. la **redazione** dell'inventario dei beni del tutelato (ricercare e verificare tutte le sostanze economiche di cui dispone il tutelato, ciò al fine di evitarne la dispersione)
4. la **redazione** di un rendiconto annuale delle entrate e delle spese sostenute;
5. la **richiesta** di autorizzazione al Giudice per i singoli atti di particolare rilevanza. ■

L'INABILITAZIONE

L'inabilitazione presuppone un'infermità di mente **non talmente grave da dar luogo all'interdizione.**

Mentre per l'interdizione si richiede l'incapacità di provvedere ai propri interessi in senso generale, per l'inabilitazione **l'incapacità riguarda quasi esclusivamente gli interessi economici.**

L'inabilitato potrà compiere validamente tutti gli atti di ordinaria amministrazione, mentre per gli atti di straordinaria amministrazione avrà bisogno dell'intervento del curatore (sono atti di straordinaria amministrazione quelli che modificano la struttura e la consistenza del patrimonio).



ALZHEIMER ITALIA®

BASILICATA

La forza di non essere soli.

L'INABILITAZIONE

L'inabilitazione viene generalmente promossa quando, in presenza di un'infermità mentale media, vi sia una positiva reazione ai trattamenti sanitari, che facciano presumere miglioramenti che escludano pericoli di gravi danni alla persona e al patrimonio.

L'INABILITAZIONE

Per i suoi presupposti, l'istituto dell'inabilitazione sembra aver **minor rilievo nei casi di malati di Alzheimer**, dove la persona necessita di essere curata ed assistita non solo nei propri interessi patrimoniali , ma anche per le proprie esigenze fondamentali di vita.

Dopo l'introduzione dell'amministrazione di sostegno, tra l'altro, la figura dell'inabilitazione sembra aver perso la sua importanza.

INVALIDITÀ CIVILE

Può presentare domanda di visita di accertamento di invalidità civile qualsiasi persona, maggiorenne o minore, che abbia una menomazione: sul piano anatomico, fisiologico, psicologico.

- La domanda deve essere presentata alla **Commissione Medica della ASL** competente per territorio, ossia quella di effettiva residenza dell'interessato.



ALZHEIMER ITALIA®

BASILICATA

La forza di non essere soli.

INVALIDITÀ CIVILE

Alla domanda va allegata:

- la **certificazione medica**, fatta dal medico curante, attestante la natura delle infermità invalidanti;
- eventuale **altra documentazione** medica di carattere clinico - sanitario, a sostegno di quanto attestato dal certificato medico.



ALZHEIMER ITALIA®

BASILICATA

La forza di non essere soli.

INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO

L'indennità di accompagnamento è una forma economica concessa agli invalidi civili al 100%,

Viene corrisposta in presenza di :

1. Impossibilità a deambulare
2. Incapacità a compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita
3. L'anziano non deve essere ricoverato in struttura a titolo completamente gratuito

Nella condizione di incapacità a compiere autonomamente gli atti di vita quotidiana si può collocare il malato di Alzheimer.

- La demenza ,infatti, rende l'anziano incapace di compiere funzioni quali la nutrizione, la vestizione, l'igiene personale, senza un aiuto costante.



ALZHEIMER ITALIA®

BASILICATA

La forza di non essere soli.

INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO

Nel caso di domanda intesa ad ottenere: l'Indennità di accompagnamento è necessario che le certificazioni mediche contengano le seguenti diciture: *"persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita"* oppure *"persona impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore"*.
Successivamente alla presentazione della domanda verrà fissata e comunicata la data della visita.



ALZHEIMER ITALIA®

BASILICATA

La forza di non essere soli.

INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO

Il certificato medico dovrà mettere in evidenza le **condizioni che limitano l'autonomia agli atti quotidiani della vita**, dando risalto a quelle che causano l'incapacità al rapporto o con la realtà e alla possibilità di produrre danni per sé o per gli altri.

È inoltre indispensabile allegare al certificato medico la **certificazione attestante la non autonomia**. Questa certificazione fornirà alla Commissione dati oggettivi sulla reale condizione cognitiva dell'anziano, meglio illustrandone la situazione.



ALZHEIMER ITALIA®

BASILICATA

La forza di non essere soli.

INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO

Alla visita l'anziano si presenterà munito di documento di riconoscimento valido. Sarà necessario produrre tutti i documenti sanitari comprovanti lo stato di non autosufficienza: le copie dei referti dei vari esami, le cartelle cliniche di eventuali ricoveri.

Dal momento della visita la Commissione avrà tempo 60 giorni per esprimere il parere. Il verbale di invalidità sarà così inviato con raccomandata all'interessato. L'Indennità di Accompagnamento non è soggetta a limiti di reddito.



ALZHEIMER ITALIA®

BASILICATA

La forza di non essere soli.

LEGGE N. 104/92 E ALZHEIMER

La legge n. 104/1992, è diretta ad assicurare la tutela delle persone disabili.

- Tale legge, infatti, detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza delle persone handicappate.
- Il riconoscimento spetterà alla Commissione medica presso le Aziende Sanitarie Locali.

LEGGE N. 104/92 E ALZHEIMER

La legge prevede che *“È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.”*

- La malattia di Alzheimer comporta una “minorazione progressiva” che determina un “processo di svantaggio sociale” e conseguentemente la persona che ne è affetta ha diritto alla tutela prevista dalla normativa.



ALZHEIMER ITALIA®

BASILICATA

La forza di non essere soli.

LEGGE N. 104/92 E ALZHEIMER

In cosa consiste?

Permessi di tre giorni al mese retribuiti per i parenti o affini entro il 3° grado (coniuge, fratello, nipote, zio, cognato); i tre giorni di permesso mensile, sono frazionabili anche ad ore.

Diritto alla scelta della **sede di lavoro più vicina** per i parenti o affini entro il 3° grado.

Per usufruire dei permessi retribuiti non è richiesta la convivenza con il disabile, purché l'assistenza sia prestata in via **esclusiva e continuativa**. I requisiti della esclusività e della continuità devono sussistere **contemporaneamente**.



ALZHEIMER ITALIA®

BASILICATA

La forza di non essere soli.

LEGGE N. 104/92 E ALZHEIMER

- L'“**esclusività**” va intesa nel senso che il lavoratore richiedente deve essere **l'unico soggetto** che presta assistenza: il requisito non sussiste, quindi, se nel nucleo familiare del disabile vi sono altri familiari non lavoratori in grado di assisterlo o lavoratori che già beneficiano dei permessi per assisterlo.
- La “**continuità**” consiste **nell'effettiva assistenza** del disabile per le sue necessità quotidiane. Se invece vi è convivenza tra il lavoratore richiedente e la persona disabile, deve essere dimostrata l'impossibilità per altri familiari maggiorenni conviventi non lavoratori o non studenti di prestare assistenza



ALZHEIMER ITALIA®

BASILICATA

La forza di non essere soli.